



Equitalia

Prot. n. 2017/79353

DISPOSIZIONE

N. 48 DEL 14 GIUGNO 2017

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50 del 2016, per l'acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo Equitalia. Provvedimento di esclusione dell'operatore economico Galli e C. S.r.l.

Premesso che

- il Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA, con delibera del 22 febbraio 2017, ha autorizzato l'indizione di una Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per l'acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo Equitalia;
- Equitalia SpA, con disposizione del Responsabile della Divisione approvvigionamenti e logistica n. 23 del 3 aprile 2017, prot. n. 2017/49405, ha avviato la Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per l'acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo Equitalia, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il 07/04/2017 e sulla GURI il 19/04/2017;
- con disposizione del Responsabile della Divisione approvvigionamenti e logistica n. 43 del 6 giugno 2017, prot. n. 2017/ 75566, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, sono stati ammessi alle ulteriori fasi della procedura ad evidenza pubblica *de qua* i seguenti Operatori economici:
 - Publidea S.r.l.;
 - Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni S.Coop.;
 - Rubbettino S.r.l.;
 - Galli e C. S.r.l.;
 - Grafiche Aquilane S.r.l.;
- nel corso della seduta pubblica del 12 giugno 2017 il Seggio di gara - dopo aver svolto il sorteggio pubblico per determinare il metodo atto ad



individuare la soglia di anomalia, al fine di sottoporre a verifica di congruità le offerte economiche che presentato una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia - ha proceduto all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche presentate dagli Operatori economici per il Lotto 1 e per il Lotto 2;

- all'esito della lettura e della disamina delle citate offerte economiche presentate per entrambi i Lotti, il seggio di gara ha rilevato che le stesse sono state rilasciate in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, fatta eccezione per quella del concorrente Galli e C. S.r.l., per il quale, all'interno delle buste relative al Lotto 1 e al Lotto 2, è contenuta la sola tabella elenco prezzi e non anche la Dichiarazione d'Offerta Economica, che avrebbe dovuto indicare, tra l'altro, la quantificazione degli oneri della sicurezza;

considerato che

- l'articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla procedura di cui trattasi, prevede che *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara...”*
- il paragrafo 12.2 del Disciplinare di gara, nel richiamare detta disciplina, stabilisce che: *“Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, **con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica**, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio di dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le modalità previste nel bando di gara...”*;



- come precisato dalla recente giurisprudenza di merito, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di offerta economica, deve ritenersi esclusa la sanabilità mediante il soccorso istruttorio, in quanto - *“la norma è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1-ter d.lgs. 163/06 previgente [...] La norma previgente, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1-bis laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. La nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta.”* (Tar Liguria, Sez. II, n. 145/2017);
- ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 - e in conformità con quanto previsto nel modulo predisposto per l’offerta economica - *“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;*
- tale ultima previsione normativa, a mente di un recente orientamento giurisprudenziale, costituisce *“un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’offerta economica (così TAR Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604), proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene. Poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell’offerta economica non può ritenersi integrabile ex post mediante l’istituto del soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa*



sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare". (TAR Molise, Sez. I, n. 513/2016).

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Responsabile della
Direzione Approvvigionamenti e Logistica**

visti il verbale della seduta pubblica e riservata del seggio di gara del 12 giugno 2017 e la relazione del Responsabile unico del Procedimento del 13 giugno 2017, prot. n. 2017/79042, con i quali è stata proposta l'esclusione dalla procedura della società Galli e C. S.r.l.;

vista la procura speciale conferita il 24 febbraio 2017, prot. n. 2017/29635, dall'Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A.,

APPROVA

la proposta del Responsabile unico del Procedimento di cui alla nota del 13 giugno 2017, prot. n. 2017/79042 e, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, nessuno escluso

DISPONE

- I. l'esclusione del concorrente Galli e C. S.r.l. dai Lotti 1 e 2 della procedura di che trattasi, per non aver prodotto, per entrambi i Lotti, la dichiarazione d'Offerta Economica, che avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, l'indicazione degli oneri della sicurezza;
- II. la comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 all'operatore economico interessato.

**Il Responsabile della Direzione
Approvvigionamenti e Logistica**

Renato Scognamiglio

(firmato digitalmente)